



Procedimento n°76/2012

Decisione n° 8/2017

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta dai Signori :

Avv. Luigi Supino	<i>Presidente</i>
Avv. Mario Procaccini	Componente
Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro	Componente

in riferimento al Procedimento come innanzi contraddistinto per l'esame del Reclamo proposto dall'affiliata ASD H [REDACTED] MILANO, nonché dai Sig.ri L [REDACTED] B [REDACTED] e G [REDACTED] B [REDACTED].

L'ANNULLAMENTO

della DECISIONE n. 28/2014 adottata il 24 maggio 2014 dalla allora Corte Federale FIT (oggi Tribunale Federale), le cui motivazioni sono state rese note il 19.09.2016.

RITENUTO IN FATTO

In data 30 maggio 2014 i soggetti incolpati, a mezzo dell'avvocato Massimo Rossi, hanno proposto dichiarazione di appello con riserva dei motivi avverso la decisione n. 28/2014.

Con successivo Atto di appello del 4 ottobre 2016, la suddetta difesa ha preso posizione argomentando sui motivi dell'impugnata decisione della Corte Federale (oggi Tribunale Federale) comunicati in data 19 settembre 2016.

Con provvedimento del 30 novembre 2016, il Presidente della Corte Federale di Appello ha fissato l'udienza per la discussione nel merito del Reclamo per il giorno 17 dicembre 2016.



Nell'udienza indicata, le Parti hanno discusso come da relativo verbale.

La Corte quindi,

esaminato l'intero procedimento;

sentite le Parti come da relativi verbali,

ritenuta la propria competenza;

visto il Regolamento di Giustizia ed in particolare l'art. 88 R.G,

OSSERVA

Il giudizio attiene a supposte violazioni disciplinari, come contestate "Richiesta di fissazione di procedimento disciplinare" del 31 marzo 2014, relative a condotte poste in essere dai Sig.ri L. [REDACTED] B. [REDACTED] e B. [REDACTED] G. [REDACTED] – rispettivamente Presidente e Vicepresidente della ASD H. [REDACTED] Milano – in violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 9, commi 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, con riferimento agli artt. 6, commi 1 e 3, e 9 dello Statuto FIT, nonché 3, commi 1 e 2, e 29, comma 4, Regolamento Tecnici.

Tali condotte si sarebbero concretizzate nell'aver costituito e diretto l'ASD H. [REDACTED] Milano al fine di eludere artificiosamente le norme della FIT concernenti l'obbligo di tesseramento soci, nonché concernenti il possesso delle opportune qualifiche FIT per i tecnici che operano nelle strutture dell'affiliato; in tal modo arrecando grave danno alla FIT sul piano delle attività di insegnamento da parte di soggetti non qualificati, nonché della mancata percezione delle somme altrimenti dovute per il tesseramento e simmetricamente facendo conseguire un ingiusto profitto all'H. [REDACTED] Milano S.p.A., proprietaria delle strutture sportive utilizzate dalla ASD affiliata, non solo per i vantaggi economici sopra descritti ma altresì in virtù dei benefici che sarebbero stati conseguiti in termini di immagine e di prestigio.

Il giudizio attiene altresì alla responsabilità della ASD H. [REDACTED] Milano, per l'operato dei propri Dirigenti L. [REDACTED] B. [REDACTED] e B. [REDACTED] G. [REDACTED].



All'esito del procedimento di prime cure il Giudice (all'epoca "Corte Federale"), con decisione del 24 maggio 2014, irrogava agli incolpati L. [REDACTED] B. [REDACTED] e B. [REDACTED] G. [REDACTED] la sanzione pecuniaria di euro 3.000 (tremila/00), mentre alla ASD H. [REDACTED] Milano la sanzione pecuniaria di euro 5.000 (cinquemila/00).

Avuta conoscenza del provvedimento, gli incolpati hanno depositato in data 30 maggio 2014 dichiarazione di appello con riserva dei motivi, i quali sono stati comunicati solo in data 19 settembre 2016. A quel punto la difesa degli incolpati, con Atto di appello del 4 ottobre 2016 e con le conclusioni rassegnate nell'udienza del 17 dicembre 2016, ha sostenuto l'infondatezza dei profili di merito della vicenda censurando la decisione del Tribunale in punto di sussistenza dei profili di illecito sportivo, nonché, adducendo l'applicabilità del principio del "*ne bis in idem*" e la sopravvenuta estinzione del procedimento per il decorso dei termini ex art. 38 del Codice della Giustizia Sportiva.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di rito sollevata in udienza dalla difesa degli incolpati in merito alla estinzione del giudizio disciplinare per decorrenza dei termini ex art. 38 CGS (ripreso dall'art. 89 R.G.).

Il procedimento disciplinare oggetto di Reclamo è stato avviato, nei confronti di L. [REDACTED] B. [REDACTED], B. [REDACTED] G. [REDACTED] nonché della ASD H. [REDACTED] Milano, il 31 marzo 2014 (prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Giustizia della FIT)

Occorre richiamare le disposizioni transitorie che sono state dettate al fine di regolare i procedimenti già avviati nella vigenza delle precedenti disposizioni ed ancora pendenti.

L'art. 64, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (ripreso dall'art. 111 RG), prevede che, fino al recepimento, negli Statuti e nei regolamenti federali, delle disposizioni contenute nel Codice, i procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso le Federazioni «continuano a svolgersi» in base alle norme previgenti.



È necessario dare puntuale definizione del concetto di "pendenza" del procedimento disciplinare, ciò in relazione alla applicabilità o meno delle norme del previgente RG che non prevedevano alcun termine di estinzione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha affermato, con parere n. 1 del 23 febbraio 2015, che il concetto di pendenza del procedimento, a cui consegue la possibilità di fare applicazione della normativa previgente, si inverte *"con l'effettiva proposizione del gravame"*. *"Con la conseguenza che non può ritenersi pendente un procedimento già oggetto di una decisione di un Organo di giustizia Federale se non è stato impugnato nella vigenza delle previgenti disposizioni"*. Il Collegio di Garanzia ha altresì affermato, in tale parere, che *"non si può aderire ad una diversa interpretazione di pendenza del procedimento, che abbia riguardo non al singolo grado di giudizio, ma all'intero procedimento, dal suo incardinamento fino alla definizione, con un provvedimento non più impugnabile, perché l'attenzione al passaggio in giudicato della decisione dilaterrebbe i tempi di sopravvivenza dei precedenti organi di giustizia (e delle relative regole), in contrasto con la ratio della riforma della giustizia sportiva"*.

Ebbene, il Collegio ritiene che *"l'effettiva proposizione del gravame"* nel procedimento *de quo* debba essere rinvenuta nella dichiarazione di appello datata 30 maggio 2014.

Da tale considerazione discende logicamente, l'applicabilità del previgente regolamento di giustizia con la conseguente inapplicabilità dei rigidi termini per la definizione dei giudizi come disciplinati dall'attuale art. 38 CGS – art. 89 R.G.

È dunque possibile scendere nel merito delle censure mosse alla decisione n. 28/2014 adottata il 24 maggio 2014 dalla allora Corte Federale FIT (oggi Tribunale Federale).

Innanzitutto, l'eccezione sollevata dai ricorrenti in punto di operatività, nella vicenda oggetto del presente procedimento, del principio del *ne bis in idem*, è ritenuta da questa Corte priva di fondamento.



Giova in questa sede preliminarmente ricordare che il procedimento disciplinare individuato in epigrafe n. 76/2012 si è attivato a seguito di una ispezione amministrativo-contabile avviata nel maggio del 2012 nei confronti della ASD H [REDACTED] Milano. Il procedimento di accertamento si era concluso nel 2013 con la Decisione 91/2013 del Tribunale Federale (allora Corte Federale), che aveva dichiarato di non potersi procedere nei confronti dei Sig.ri L. [REDACTED] B [REDACTED] e E [REDACTED] G [REDACTED] poiché reputati destinatari di un'incolpazione "a oggetto impossibile" poiché aveva erroneamente individuato l'ASD quale autore della violazione e non già quale mero frutto dell'illecito.

Infatti, dalle indagini allora svolte era emersa una presunta attività illecita diretta alla costituzione della suddetta ASD in vista della sua utilizzazione come schermo volto ad ingenerare l'apparenza di una affiliazione FIT in capo alla distinta società operativa "H [REDACTED] [REDACTED] Milano S.p.A.", che in tal modo ne avrebbe tratto tutti i benefici d'immagine, senza al contempo dover sottostare ai gravosi obblighi ed oneri connessi ad un'affiliazione effettiva.

La Corte Federale, pertanto, aveva rilevato l'evidente aporia giuridica – imputazione dell'illecito non già all'autore ma al prodotto di questo – contenuta nell'atto di incolpazione, dichiarando di non potersi procedere nei confronti tanto della ASD quanto dei Sig.ri L. [REDACTED] [REDACTED] Brian e B [REDACTED] G [REDACTED], lasciando tuttavia espressamente impregiudicati i profili di illecito disciplinare ove fosse venuta meno tale "condizione di improcedibilità", vale a dire la formulazione in maniera appropriata del capo di incolpazione.

La Procura Federale, su tale base, ha provveduto alla riformulazione delle contestazioni mosse agli incolpati, attivando in tal modo il procedimento disciplinare sfociato nella decisione oggi impugnata.

Ebbene osserva questa Corte che l'art. 649 c.p.p., sicuramente applicabile ai procedimenti di giustizia sportiva di tipo disciplinare che non siano soggetti al nuovo Codice della Giustizia Sportiva e ai Regolamenti adottati in esecuzione di questo,, delinea l'effetto tipico della *res*



iudicata penale: la preclusione alla possibilità che nei confronti del soggetto giudicato possa nuovamente instaurarsi un procedimento penale per lo stesso fatto – "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [...]".

Mutatis mutandis, anche per i procedimenti instaurati in seno all'ordinamento giuridico sportivo per la repressione delle condotte disciplinarmente rilevanti, ciò che rileva è il nucleo storico del fatto, vale a dire l'identità tra le fattispecie prese in considerazione nei diversi giudizi dal punto di vista della condotta (commissiva ovvero omissiva) e, nel caso dei cosiddetti illeciti materiali, dell'oggetto fisico su cui la condotta è caduta; di guisa che non occorre, pertanto, che vi sia corrispondenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito per considerare un fatto come "medesimo", rispetto ad un altro già oggetto di giudizio.

Purtuttavia non può non rilevarsi come non sussiste nessuna preclusione a un nuovo giudizio per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona nei due casi espressamente previsti dalla seconda parte dell'art. 649, comma 1: nei casi di erronea dichiarazione di morte dell'imputato (art. 69, comma 2 c.p.p.) nonché nel caso di cui all'art. 345 c.p.p.

Infatti non è impedito un secondo giudizio nei confronti della medesima persona per il medesimo fatto qualora sussista la sopravvenienza di una condizione di procedibilità la cui mancanza aveva in precedenza giustificato il proscioglimento, come avvenuto nel caso *de quo* in cui la allora Corte Federale aveva prosciolto gli incolpati per la carenza della condizione di procedibilità della corretta formulazione del capo di incolpazione, ritenuto all'epoca "*ad oggetto impossibile*".

La decisione sul punto del Giudice di prime cure appare, pertanto, condivisibile.

Quanto alla censura riguardante la prescrizione dell'illecito è necessario notare la disposizione del R.G. applicabile *ratione temporis* all'odierno procedimento: Art. 48 – Prescrizione "Lo



infrazioni si prescrivono in due anni. Le infrazioni per frode sportiva ed illecito sportivo e quelle per illeciti da doping si prescrivono in otto anni. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna. Sono inoltre cause interruttive: a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale; b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio; c) la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare; d) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione".

Ebbene, alla luce del dato normativo risultano prive di fondamento le censure avanzate dai ricorrenti.

Correttamente, infatti, la Corte Federale ha chiarito che la contestazione mossa ai sig.ri L. [REDACTED] e B. [REDACTED] non si sia limitata all'evento della costituzione dell'ASD H. [REDACTED] Milano, ma altresì alla "perdurante attività della medesima".

Il connesso illecito ai danni della Federazione corre in parallelo con la vita e l'operatività della ASD, assumendo i connotati di illecito permanente, mantenendo le caratteristiche elusive descritte nell'atto di deferimento. Ciò si ripercuote inevitabilmente sui termini prescrizione e sulla relativa decorrenza: a mente dell'art. 158 c.p. infatti "Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza". Tale ultimo assunto, certamente applicabile ai procedimenti disciplinari de quibus – nel cui ambito l'atto di incolpazione, peraltro, è idoneo comunque ad interrompere la



prescrizione – ad avviso di questa Corte è idoneo a confutare qualsivoglia censura in merito all'avvenuta prescrizione dell'illecito.

Prima di scendere nell'analisi delle censure sulla corretta qualificazione dell'illecito contestato,

la Corte osserva, in merito alla censura relativa alla illegittimità della fase di ispezione svolta dal Sig. G. [REDACTED] che l'operato di quest'ultimo risulta del tutto legittimo poiché inquadrato nella FIT nell'ambito del "Settore Giustizia", di tal che risulta in possesso di tutti i poteri idonei alla precipua funzione di coadiuvare gli organi di giustizia e l'Ufficio della Procura, a cui comunque l'indagine è "intestata", nelle proprie attribuzioni.

Quanto, infine, all'inquadramento delle condotte nell'alveo delle fattispecie contestate con atto di deferimento, il Collegio ritiene infondate le censure mosse nel ricorso e simmetricamente corretto l'iter motivazionale del Giudice di prime cure quanto alla sussistenza dell'artificio posto in essere dagli incolpati nella costituzione e nell'utilizzo di un'identità schermo, volta ad operare sotto l'egida formale della FIT senza sottostare agli obblighi connessi, nonché con riferimento alla conseguente responsabilità dell'Affiliato (non per la propria costituzione, ma esclusivamente per le successive attività di gestione del medesimo).

Con riferimento alle eccezioni non espressamente trattate, comunque richiamate e non espressamente rinunciate, la Corte ne rileva l'infondatezza e conferma quanto correttamente rilevato dall'allora Corte Federale le cui motivazioni il Collegio ritiene di fare interamente proprie.

L'appello va pertanto respinto; con riferimento alla determinazione delle sanzioni, la Corte, alla luce degli atti e fatti del procedimento, in applicazione del potere di riduzione delle sanzioni anche in assenza di una specifica richiesta (nonché alla luce della asimmetria tra sanzioni richieste con il deferimento e sanzioni effettivamente comminate dalla Corte Federale), ritiene opportuno ridurre le sanzioni pecuniarie.

Per tutti i suddetti motivi



IL COLLEGIO

Rigetta il reclamo.

Determina la sanzione pecuniaria nei confronti di Leonard Morris Brian e Bungaro Gianluca in euro 1.000 (mille/00) ciascuno; nonché nei confronti dell'affiliata ASD Harbour Club Milano in euro 2.000 (duemila/00).

Conferma nel resto la decisione appellata.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso all'esito della Camera di Consiglio.

Avv. Mario Procaccini Componente

Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro Componente

Il Presidente

Avv. Luigi SURINO

Il Segretario

Dott. Alfredo De Angelis